

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 34

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 agosto 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 29 luglio 2021, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo . . . . pag. 2**

LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.

**Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme pag. 4**

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

**Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime . . . . pag. 23**

LEGGE 3 agosto 2021, n. 22.

**Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie . . . . pag. 46**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 28 luglio 2021, n. 83.

**Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . . . . pag. 78**

LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.

**Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

### Principi, finalità e destinatari

#### Art. 1.

##### *Principi e finalità*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate:

a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;

b) alla realizzazione di una società plurale ed inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture e delle tradizioni di origine delle persone straniere dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge;

d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e delle comunità, anche favorendo l'associazionismo tra le comunità di migranti;

COPIA  
NOI

e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori;

f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) alla promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di origine e con le famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di origine.

#### Art. 2.

##### *Destinatari*

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della Regione.

2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari di protezione complementare presenti nel territorio regionale, fatte salve le competenze dello Stato.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di norme statali e regionali più favorevoli.

#### CAPO II

##### Assetto istituzionale e programmazione

#### Art. 3.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza;

b) adotta il Piano triennale degli interventi e i relativi programmi annuali;

c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione;

e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo culturale e religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne;

f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III.

#### Art. 4.

##### *Funzioni degli enti locali*

1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 5, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili dei destinatari della presente legge, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e alla tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale, alle pari opportunità di genere ed alla partecipazione alla vita pubblica locale.

#### Art. 5.

##### *Funzione degli enti del Terzo settore*

1. La Regione riconosce la funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi per la realizzazione di iniziative finalizzate all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione*

1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della presente legge.

2. Il Piano triennale individua altresì le eventuali risorse regionali ed extraregionali che possono essere destinate al finanziamento degli interventi.

3. Per l'elaborazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 7, al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione dei dipartimenti regionali interessati, dell'Anci, degli enti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nelle politiche di accoglienza e inclusione e di quelli iscritti al registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni nonché delle comunità e delle associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge. Possono essere convocate periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione.

4. Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la Giunta regionale approva il piano triennale, previo parere delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

5. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.  
*Programma annuale*

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse ed individua le priorità e le risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

a) attività di informazione su diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) iniziative di informazione sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;

c) realizzazione di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture finalizzati a favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, nonché di iniziative di tipo culturale, artistico, sportivo finalizzate a promuovere l'inclusione sociale;

d) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità;

e) interventi di promozione della cittadinanza e di inclusione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;

f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno o la richiesta di cittadinanza;

g) servizi di mediazione linguistico-culturale;

h) servizi integrati per la protezione, l'assistenza e l'integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.

3. Nell'ambito del programma annuale, la Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali nonché agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di accoglienza ed inclusione.

## Art. 8.

*Monitoraggio delle politiche di accoglienza*

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare il monitoraggio e di sviluppare analisi del fenomeno sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da un rappresentante dell'Anci Sicilia nonché da rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore e delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, individuati con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati rappresentanti di istituzioni nazionali ed internazionali. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi.

3. L'Osservatorio svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predisporre un rapporto annuale sulla presenza delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, anche in raccordo con analoghi osservatori presenti sul territorio, dati ed informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

4. L'Osservatorio provvede a rendere disponibili ed accessibili i dati raccolti ed elaborati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

5. Alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 9.

*Conferenza annuale sul fenomeno migratorio*

1. Il Presidente della Regione convoca annualmente una Conferenza sul fenomeno migratorio quale luogo aperto di confronto e scambio fra i cittadini e le persone straniere dimoranti in Sicilia sui temi legati alle migrazioni e alle politiche di accoglienza e inclusione.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o da un suo delegato. Alla Conferenza sono invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore, delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge e delle organizzazioni sindacali nonché esponenti delle Università e degli Istituti di ricerca.

CAPO III  
Interventi di settore

Art. 10.

*Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari  
di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità, favorisce l'accoglienza e l'inclusione dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative definite dallo Stato e all'elaborazione di strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti del Terzo settore.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal programma annuale di cui all'articolo 7, promuove progetti rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati all'inserimento nelle comunità locali, anche attraverso programmi di orientamento per l'accesso al lavoro ed ai servizi territoriali.

Art. 11.

*Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di origine*

1. La Regione, nell'ambito di programmi nazionali, comunitari e internazionali, favorisce, anche in collaborazione con le comunità e le associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, interventi a sostegno del rientro volontario e del reinserimento nei Paesi di origine delle persone straniere presenti sul territorio regionale.

Art. 12.

*Interventi per i minori stranieri non accompagnati*

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed il programma annuale prevedono modalità di sostegno degli interventi realizzati dagli enti locali, anche in forma associata, per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti sul territorio regionale, anche con il coinvolgimento del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, proseguono fino al completamento del percorso.

Art. 13.

*Elenco regionale dei mediatori culturali*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali.

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di adeguata professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti e le modalità per l'inserimento nell'elenco.

#### Art. 14.

##### *Assistenza socio-sanitaria*

1. La Regione garantisce ai destinatari della presente legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque garantito l'accesso:

a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.

3. L'Assessore regionale per la salute promuove:

a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) attività di informazione, formazione ed aggiornamento degli operatori del servizio sanitario regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;

c) l'organizzazione, presso gli enti del servizio sanitario regionale e in particolare presso le strutture di pronto soccorso, di servizi di mediazione linguistica e culturale, anche in via sperimentale;

d) iniziative per la prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile e delle pratiche clandestine di circoncisione, anche con il coinvolgimento delle comunità di appartenenza;

e) iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

f) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Art. 15.

*Politiche abitative*

1. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale come strumento per la salvaguardia della coesione sociale e la rimozione degli ostacoli all'accesso ad un abitare adeguato e promuove azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i destinatari della presente legge, favorendone l'integrazione e tenendo conto anche delle esigenze di ricongiungimento familiare.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la messa in rete delle associazioni e degli enti che si occupano di mediazione nella ricerca di soluzioni abitative, favorendo l'inclusione delle persone straniere in condizioni di marginalità.

3. La Regione e gli enti locali, per favorire la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio dei destinatari della presente legge, promuovono l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio disponibile.

## Art. 16.

*Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio*

1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nonché dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) l'educazione interculturale;
- c) la piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la valorizzazione delle culture di origine;
- d) l'elaborazione di modelli regionali di accoglienza plurilingue per le scuole.

4. La Regione favorisce la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, promuovendo la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori stranieri nonché l'attrazione di studenti stranieri sul territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti culturali all'estero e con le Università.

## Art. 17.

*Orientamento e formazione professionale*

1. La Regione promuove l'accesso dei destinatari della presente legge, che abbiano conseguito il titolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel Paese di origine, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche in collaborazione con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

2. La Regione promuove la stipula di protocolli d'intesa con le Università e con l'Ufficio scolastico regionale per favorire iniziative di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei destinatari della presente legge, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro.

3. La Regione promuove altresì la formazione dei destinatari della presente legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

#### Art. 18.

##### *Misure per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità*

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo e l'avvio di attività autonome ed imprenditoriali dei destinatari della presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalla normativa regionale, favorisce l'inserimento lavorativo stabile delle persone straniere dimoranti in Sicilia, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. La Regione e gli enti locali promuovono lo svolgimento di attività promozionali e informative volte ad agevolare, anche attraverso la promozione di accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio, lo sviluppo di attività di tipo autonomo anche imprenditoriale o in forma cooperativa.

4. La Regione promuove interventi volti ad assicurare idonee condizioni di lavoro ai destinatari della presente legge con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e iniziative volte all'informazione sui diritti dei lavoratori.

#### Art. 19.

##### *Misure a tutela del lavoro regolare*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'emersione del lavoro irregolare e di forme illecite di intermediazione di manodopera e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 6, definisce annualmente gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e di intermediazione illecita di manodopera soprattutto nel settore agricolo nonché gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere sul territorio regionale.

3. Al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale, la Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli

organismi istituzionali statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

4. Al fine di favorire le attività di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, la Regione promuove:

a) la stipula di convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa-lavoro e viceversa;

b) l'istituzione, anche su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 5, di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) l'utilizzo di beni immobili disponibili a centri di servizio e di assistenza socio-sanitaria organizzati dalle competenti istituzioni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con le parti sociali;

d) l'adozione di misure per assicurare l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri;

e) l'attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i centri per l'impiego;

f) la stipula di intese o protocolli volti a sensibilizzare e incentivare le aziende agricole alla creazione di una filiera produttiva eticamente orientata nonché alla promozione, alla tutela e al riconoscimento di prodotti agricoli "etici" per i quali sia possibile escludere qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo o di intermediazione illecita di manodopera.

#### Art. 20.

##### *Misure contro la discriminazione*

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione dei servizi ai destinatari della presente legge, informano la propria attività ai principi di adeguatezza e personalizzazione delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni per favorire il corretto svolgimento dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i destinatari della presente legge, con particolare riguardo alla trasparenza e all'uniformità delle procedure.

3. La Regione e gli enti locali favoriscono il recupero ed il reinserimento sociale delle persone assoggettate a forme di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo l'azione degli enti del Terzo settore e delle associazioni e comunità di migranti.

#### Art. 21.

##### *Clausola valutativa*

1. Con cadenza triennale, prima della presentazione del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione della presente legge.

## CAPO IV

## Modifiche di norme ed entrata in vigore

## Art. 22.

*Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9*

1. L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente:

## “Art. 41.

*Progetti in favore degli studenti con disabilità*

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa “*Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado*”, nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).”.

## Art. 23.

*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8*

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“5 *ter*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 *bis*, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.”.

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali ed il lavoro*

SCAVONE

COPIA  
NON

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 6, comma 3:**

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" così dispone:

"Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

- a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
- b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione."

**Nota all'art. 16, comma 1:**

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 giugno 2019, n. 30, S.O.

**Nota all'art. 17, comma 1:**

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." così dispone:

"Assetto didattico

1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:

- a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
- b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
- c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).

5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo è così determinato:

- a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
- b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

- a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
- b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
- d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.”.

**Nota all'art. 23, comma 1:**

L'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

- a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
- b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
- c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
- d) risorse statali finalizzate;
- e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
- f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

- a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) operatori OSA e OSS;
- d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi

i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il D.P.Reg. 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno.

*5 ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.*

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri."

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

- a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;
- b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;
- c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato I - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità."

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.”.